



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemeza n. 1 – 88100 CATANZARO

TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it

tesseramento@pec.crcalabria.it

amministrazione@pec.crcalabria.it

giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale n°64 del 14 Novembre 2023

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 13 Novembre 2023, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- | | | |
|-----------------|------------|-------------|
| - Avv. Luigi | COMBARIATI | PRESIDENTE; |
| - Avv. Maurizio | RODINO' | COMPONENTE; |
| - Avv. Carlo | ROTUNDO | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Comito Angelo;

RECLAMO N. 9 della Società A.S.D. VIRTUS CALOVETO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n.3 del 26.10.2023 (punizione sportiva perdita della partita della gara Pol. Cropalati A.S.D.- A.S.D. Virtus Caloveto con il risultato di 0 – 3, inibizione fino al 23.11.2023 del Dirigente Accompagnatore Ufficiale Sig. BERALDI Mario).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

OSSERVA

Come rilevato dal primo Giudice, l'art. 71 N.O.I.F. prevede che l'arbitro prima di ammettere nel recinto di giuoco i calciatori e di consentire la loro partecipazione alla gara, deve provvedere alla loro identificazione nei modi indicati dalla norma; mentre la regola 3 del regolamento del giuoco del calcio dispone che i calciatori di riserva ritardatari, purché già iscritti nell'elenco di gara prima dell'inizio della stessa, hanno diritto di prendere parte al giuoco in qualsiasi momento della gara, previa loro identificazione da parte dell'arbitro.

Dal supplemento di rapporto dell'Arbitro che - ai sensi dell'art. 61, 1° comma, C.G.S. fa piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare -, risulta che il calciatore della A.S.D. Virtus Caloveto, Sig. Farina Giuseppe di cui era stato preannunciato all'arbitro l'arrivo in ritardo, entrava in campo (in sostituzione di un compagno di squadra) al 30° del primo tempo senza che il direttore di gara fosse informato, in modo da poter procedere alla sua immediata identificazione, avvenuta solo alla fine del primo tempo.

Pertanto, il calciatore Farina Giuseppe prendeva parte alla gara, prima che fosse avvenuto il suo riconoscimento e quando non aveva titolo a parteciparvi.

Le sanzioni comminate appaiono conformi e congrue ai fatti come sopra accertati.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

RECLAMO N. 10 della Società A.S.D. CITTÀ di CARIATI

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n. 3 del 26 ottobre 2023 (squalifica fino al 31/01/2024 del calciatore RIOLO Tommaso)

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RITENUTO

che ai sensi dell'art.49/4 C.G.S., i ricorsi ed i reclami devono essere sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori e, ai sensi del successivo comma 7, le irregolarità formali relative alla sottoscrizione sono sanabili fino al momento della decisione;

che, nella specie, il reclamo, trasmesso con allegato alla pec della società, manca della sottoscrizione e che non vi è stata alcuna sanatoria;

P.Q.M.

dichiara il reclamo inammissibile e dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA **IL 14 NOVEMBRE 2023**
